

**ATTO N. 1556/BIS**

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente  
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

*Relatore di maggioranza Presidente Daniele Nicchi  
Relatore di minoranza Vice Presidente Donatella Porzi  
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*

**SUL**

**D**isegno di legge

***“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025”***

---

*Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 5 dicembre 2022*

*Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 6 dicembre 2022*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 5 dicembre 2022, ha esaminato l'**ATTO N. 1556** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025"), ed ha deciso di esprimere all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto come riformulato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza il Vice Presidente Donatella Porzi.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1209 del 21 novembre 2022, depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 21 novembre 2022 e trasmesso in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente in sede referente, alla II e III Commissione consiliare permanente in sede consultiva, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025" (ATTO N. 1556);

VISTI i pareri consultivi espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, nota prot. n. 7281 del 28 novembre 2022 che costituisce l'allegato n. 19;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, nota prot. n. 7327 del 29 novembre 2022;

PRESO ATTO che la I Commissione consiliare ha deciso di non accogliere quanto richiesto nel parere sopra menzionato alla luce di quanto espresso dall'Assessore Paola Agabiti nella seduta tenutasi il 5 dicembre 2022;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza dal Vice Presidente Donatella Porzi (ATTO 1556 BIS);

VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ed in particolare l'articolo 62;



VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) ed in particolare l'articolo 41;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ed in particolare l'articolo 45, comma 32;

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed in particolare l'articolo 35;

VISTA la legge regionale 14 ottobre 2022, n. 15 (Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2021);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022- 2024) ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)) ed in particolare l'articolo 2;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 36, comma 4;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;


con votazione separata articolo per articolo,  
nonché con votazione finale sull'intera  
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...  
voti contrari e ... voti di astensione, espressi  
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti  
e votanti

### ***DELIBERA***

- di approvare la legge regionale: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025", composta di n. 13 articoli e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese Bilancio di previsione 2023-2025)	Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese Bilancio di previsione 2023-2025)
1. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.933.328.089,00 e di cassa per euro 4.908.364.801,47 e spese di competenza per euro 3.933.328.089,00 e di cassa per euro 4.908.364.801,47 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.	1.  idem
2. Per l'esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.614.644.893,76 e spese di competenza per euro 3.614.644.893,76 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.	2.  idem
3. Per l'esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.559.292.695,75 e spese di competenza per euro 3.559.292.695,75 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.	3.  idem
4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono autorizzati per il triennio 2023-2025 gli accertamenti e gli incassi, gli impegni e	4.  idem



i pagamenti nei limiti delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3.	idem
Art. 2 (Allegati al Bilancio di previsione 2023-2025)	Art. 2 (Allegati al Bilancio di previsione 2023-2025)
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2023-2025:	1. Sono approvati i seguenti allegati al Bilancio di previsione 2023-2025:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 1);	a) idem
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 2);	b) idem
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 3);	c) idem
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 4);	d) idem
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 5);	e) idem
f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 6);	f) idem
g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenchi analitici delle quote accantonate (a/1) e vincolate (a/2) (Allegato 7);	g) idem
h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni	h) idem




considerati nel bilancio (Allegato 8);	idem
i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 9);	idem
j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 10);	idem
k) la nota integrativa recante i riferimenti di cui agli Allegati 15 e 16 (Allegato 11);	idem
l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);	idem
m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);	idem
n) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 14);	idem
o) l'elenco analitico delle quote vincolate rappresentate nel prospetto del risultato presunto di amministrazione (Allegato 15)	o) l'elenco analitico delle quote vincolate rappresentate nel prospetto del risultato presunto di amministrazione (Allegato 15);
p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili (Allegato 16);	idem
q) l'elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2023-2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi del comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 17).	q) l'elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2023-2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi del comma 1, dell'articolo 38 del <b>d.lgs.</b> 118/2011 (Allegato 17).
Art. 3 (Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011)	Art. 3 (Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011)




1. Per l'attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni di Bilancio inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.	1.  idem
Art. 4 (Disposizioni per il rilancio e l'accelerazione degli investimenti regionali)	Art. 4 (Disposizioni per il rilancio e l'accelerazione degli investimenti regionali)
1. Al fine di agevolare il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici, sono autorizzate, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, le spese di investimento di cui all'elenco riportato nell'Allegato 16 iscritte nel Bilancio regionale 2023-2025.	1. Al fine di agevolare il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici, sono autorizzate, nel rispetto dei principi contabili di cui al <b>d.lgs.</b> 118/2011, le spese di investimento di cui all'elenco riportato nell'Allegato 16 iscritte nel Bilancio regionale 2023-2025.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni di Bilancio necessarie per assicurare il rispetto degli obiettivi e dei vincoli quantitativi e temporali disposti dallo Stato, relative agli stanziamenti delle spese di investimento di cui al comma 1.	2.  idem
Art. 5 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)	Art. 5 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2023 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 301.304.000,07.	1.  idem





<p>23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.</p>	<p>idem</p>
<p>4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 1 e 2, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).</p>	<p>4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 1 e 2, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).</p>
<p>5. L'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 1 e 2 potrà decorrere dal 1 gennaio 2024 e i relativi oneri annui di ammortamento trovano copertura negli stanziamenti dei Programmi 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della Missione 50 "Debito Pubblico", dello Stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2023-2025.</p>	<p>5.</p> <p>idem</p>
<p>6. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare,</p>	<p>6.</p> <p>idem</p>




<p>alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.</p>	<p>idem</p>
<p>7. In relazione alla garanzia di cui al comma 6, la Giunta regionale può dare mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.</p>	<p>7. In relazione alla garanzia di cui al comma 6, la Giunta regionale può dare mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.</p>
<p>8. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle</p>	<p>8.  idem</p>





dalle norme statali vigenti, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.	idem
2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 6.	2. idem
Art. 9 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)	Art. 9 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 è autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella presente legge all'Allegato 17.	1. idem
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.	2. idem
Art. 10 (Programma di sviluppo rurale 2014/2022 - Anticipazione fondi Agea)	Art. 10 (Programma di sviluppo rurale 2014/2022 - Anticipazione fondi Agea)
1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. UE 1305/2013, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2022 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 33.448.200,00 per l'esercizio 2025 di cui le spese per investimento ammontano ad euro 23.417.000,00.	1. idem



<p>2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titoli 1 e 2 della spesa e al Titolo 3, Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4, Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" dell'entrata.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>
<p>Art. 11 (Limitazione all'assunzione di impegni)</p>	<p>Art. 11 (Limitazione all'assunzione di impegni)</p>
<p>1. Gli impegni a valere sugli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria - Legge di stabilità regionale 2017), come rifinanziati con la presente legge, sono subordinati al preventivo accertamento dell'entrata iscritta nel titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220_E) del bilancio di previsione 2023-2025.</p>	<p>1. Gli impegni a valere sugli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)), come rifinanziati con la presente legge, sono subordinati al preventivo accertamento dell'entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 03 (capitolo 00220_E) del Bilancio di previsione 2023-2025.</p>
	<p><b>Art. 12 (Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2022, n. 15)</b></p>
	<p><b>1. Al comma 3, lettera a) dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2022, n. 15 (Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2021), le parole: "- 481.852.709, 37" sono sostituite con le seguenti: "481.852.709,37".</b></p>



Art. 12 (Disposizione sull'efficacia)	Art. 13 (Disposizione sull'efficacia)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023.	1.  idem

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo, Flussi documentali e Archivi".